

REDDITO IMPRESA E IRAP

Servizi infragruppo deducibili anche se le descrizioni in fattura sono generiche

di Fabio Landuzzi

La **Corte di Cassazione nella sentenza n. 8847 del 16 aprile 2014** affronta una volta ancora il complesso e dibattuto tema della deduzione fiscale dei **costi addebitati a società italiane** a fronte della loro **partecipazione ad accordi** che prevedono la **prestazione di una serie di variegati servizi** di consulenza e di assistenza tecnica **da parte di altre imprese appartenenti allo stesso gruppo**. Nel caso specifico, lo fa trattando una fattispecie regolata da un **contratto di ripartizione di costi** per servizi centralizzati comunemente noto con il nome di “**cost sharing agreement**”.

Una caratteristica molto comune dei gruppi societari è la presenza di imprese che fungono da veri e propri **centri di servizio** per le altre consociate; si tratta di strutture dotate di risorse e di personale qualificato che prestano **servizi a favore delle altre società** appartenenti al medesimo gruppo e ubicate nei singoli paesi. Nella struttura contrattuale del **cost sharing**, le imprese chiamate a fungere da centri di servizio **sostengono tutti i costi** relativi all’acquisto ed all’impiego delle risorse dirette a prestare i servizi a favore delle singole società del gruppo, e **addebitano tali costi**, normalmente aumentati da una piccola **percentuale di ricarico**, alle singole imprese sulla base di alcune identificate **chiavi di ripartizione**; tra le chiavi più frequentemente utilizzate vi sono il **numero di dipendenti** e l’**ammontare dei ricavi**. L’impiego di **criteri proporzionali** di ripartizione di costi comuni è stato peraltro avallato da diverse fonti (ad es.: Risoluzione n. 9/2555 del 31/1/1981; Cassazione n. 10062 del 1/8/2000).

Nel caso in esame, **l’Amministrazione aveva contestato** – ai fini delle imposte dirette e dell’Iva – l’irregolarità degli addebiti in quanto la **documentazione** prodotta, in primo luogo riguardo alla **descrizione riportata nelle fatture**, sarebbe stata troppo **generica** ed i corrispettivi non risultavano dettagliati per i singoli servizi. **La Cassazione**, confermando la sentenza di annullamento dell’accertamento emessa dalla CTR del Piemonte, riconosce in sostanza che:

- Il **contratto di consulenza non ha carattere elusivo**, anche tenuto conto della sua **contestualizzazione** e delle **esigenze organizzative** della società italiana che fruisce dei servizi previsti nel contratto, che ne determinano l’**inserimento logico** in una precisa **strategia aziendale**;
- Il tipo di operazione è **compatibile con l’ordinamento italiano**, tanto da avere avuto anche precedenti avalli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

- Il **corrispettivo** determinato dalle parti **non ha connotazioni elusive**, ed il fatto che sia stato stabilito in funzione dell'incidenza percentuale dei ricavi annuali non è di per sé un fattore affatto negativo, anche tenendo conto che la **varietà e molteplicità delle prestazioni** avrebbe di fatto reso oltremodo **difficile una analitica determinazione** del corrispettivo;
- Un'**analitica documentazione** dei costi connessi a questa operazione ed **una descrizione** altrettanto **analitica delle prestazioni** rese, sarebbero state **inutili** o forse addirittura **impossibili**, considerando ancora una volta la **complessità** e la **molteplicità dei servizi** previsti, ed anche che la loro remunerazione era stata determinata dalle parti in misura forfetaria secondo i criteri predetti.